

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 337/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 453 pf 20-21 adottato nei confronti del Sig. Nicolò REBONATO e della società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO, ed avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLÒ REBONATO, Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, e 38, comma 4 delle N.O.I.F., per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. GAZZANI Nereo, già in precedenza allenatore non tesserato della società A.C.D. ARBIZZANO fino alla terza giornata del campionato 2020/2021, di tesserarsi e ricoprire il ruolo, nella medesima stagione, di allenatore responsabile della prima squadra per la società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO, militante nel campionato di seconda categoria Comitato Regionale Veneto L.N.D.;

A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicolò REBONATO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Nicolò REBONATO e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina